

GEN. N. \_\_\_\_\_



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 153 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 09 NOVEMBRE 2005.**

**OGGETTO: COOP. EDILIZIA “CARLO LEVI” C/ COMUNE DI MOLFETTA -  
SENTENZA DEL TAR PUGLIA N. 4495/05 – APPELLO AL CONSIGLIO DI  
STATO.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **15 novembre 2005** al **30 novembre 2005**.

## **IL RESPONSABILE**

### PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
  - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

### PREMESSA NARRATIVA

Vista la deliberazione n. 314 del 15.07.2004 con la quale la Giunta Comunale affidò il patrocinio all'Avv. Nino Matassa per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso dinanzi al TAR Puglia – Bari dalla Coopesrativa Edilizia "Carlo Levi" contro il Comune di Molfetta e dei confronti della Coop. Edilizia "Londra" al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione di C.C. n. 34 in data 10.04.2004, avente ad oggetto: "Esame della relazione del Dirigente del Settore Territorio sullo stato di attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica. Determinazioni.";

Rilevato che, sostanzialmente, la censura della cooperativa ricorrente (esclusa dalla graduatoria delle assegnazioni del nuovo P.d.Z. 167 per mancanza del requisito della iscrizione al registro prefettizio alla data di pubblicazione del bando) verte sulla pretesa illegittima della variante di aggiornamento del P.d.Z., che ha esteso la operatività della pianificazione edilizia ai comparti 10, 11, 12 e 13 non interessati, originariamente, da alcuna pianificazione disponendo che alla nuova pianificazione possono partecipare solo le cooperative ammesse alla graduatoria dell'originaria pianificazione, sostenendo che si tratta di un vero e proprio nuovo P.d.Z. e come tale

va disciplinato, prevedendosi – fra gli altri – la partecipazione di nuove società cooperative e di quelle escluse dalla vecchia graduatoria;

Vista la sentenza n. 4495, pubblicata mediante deposito in segreteria il 21.10.2005, con la quale il TAR ha ordinato alla cooperativa ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le cooperative iscritte in graduatoria dal 49° posto in poi, fissando l'udienza del 02.02.2006 per il prosieguo;

Considerato che detta sentenza, pur avendo natura interlocutoria, nel corpo della motivazione ha espresso il principio che: "... la graduatoria non costituisce una graduatoria chiusa e immutabile, dovendo essere aggiornata con cadenze temporali per consentire l'inserimento di altri soggetti che acquisiscano nel tempo lo status... Non sembra tuttavia, altrettanto ragionevole bloccare le legittime aspirazioni di altre cooperative, individuando in via anticipata (nel 2004) i beneficiari dei lotti da assegnarsi in futuro dopo la approvazione della variante del piano di zona e dei piani particolareggiati i cui tempi non sono prevedibili, tanto più che la variante esaurisce la disponibilità delle aree utilizzabili a tal fine in Base al PRG...";

Ciò premesso ;

Ritenuto di appellare la ridetta sentenza perché la stessa, pur non entrando nel merito, esprime un principio che contrasta e vanifica la statuizione del Consiglio Comunale di procedere alla assegnazione dei lotti edificabili compresi nei comparti 10, 11, 12 e 13 in favore delle cooperative edilizie inserite nella vigente graduatoria, trattandosi di ampliamento del PRG per adeguamento al fabbisogno dello stesso P.d.Z. già approvato;

Ritenuto, a tal fine, di confermare l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Nino Matassa, da Bari;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) per le ragioni in narrativa, di affidare all'Avv. Nino Matassa, con studio in Bari, alla Via A. da Bari n. 35, l'incarico di proporre appello avverso la sentenza interlocutoria n. 4495/05, resa della III Sez. del TAR Puglia – Bari sul ricorso n. 1668/94 proposto dalla Soc. Coop. Edil. Carlo Levi, meglio descritta in premessa.

- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 3) di dare atto, altresì, che il prefato professionista (giusta delibera di G.C. n. 496/2002) non è tenuto all'osservanza dei minimi tariffari professionali - in deroga al principio sancito dall'art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali - purchè la parcella sia corredata del parere del competente Ordine Forense.
- 4) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine ai procedimenti di cui trattasi.
- 5) Di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA  
IL SINDACO

---